

NOTE E DOTTRINA

Avviamento e liquidazione della quota nelle società di persone.

Fonte: **Giurisprudenza Commerciale, fasc.1, 2020, pag. 67**

Nota a: **Cassazione civile , 08 ottobre 2018, n.24769, sez. VI**

Autori: **Fabio Nieddu Arrica**

Sommario: 1. Il caso e le questioni di diritto. — 2. **L'avviamento nel nostro diritto societario e contabile.** — 3. Bilancio straordinario e capacità reddituale dell'impresa.

1. *Il caso e le questioni di diritto.* — Questa, in sintesi, la vicenda sostanziale e processuale decisa dalla S.C. con l'ordinanza in commento:

i) a definizione di una controversia insorta tra una società in nome collettivo e un socio escluso, il Tribunale di Catanzaro statuisce che il valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento, e conseguentemente la liquidazione della quota del socio, vadano determinati con applicazione del metodo c.d. misto, ovvero considerando sia il profilo reddituale che quello patrimoniale;

ii) in secondo grado la Corte d'Appello conferma integralmente la pronuncia del primo giudice precisando che la somma di denaro spettante al socio escluso deve quantificarsi anche tenendo conto della redditività prospettica e dell'avviamento;

iii) la s.n.c., unitamente ai soci amministratori in proprio, propone ricorso per cassazione motivandolo, per quanto qui interessa, con la violazione o errata applicazione dell'art. 2289 ad opera della corte territoriale (art. 360, n. 3 c.p.c);

iv) in sede di legittimità la sentenza viene censurata in ordine alla statuizione della corte territoriale circa l'applicabilità del metodo di valutazione c.d. "misto" della quota del socio uscente applicato dal tribunale e dalla corte d'appello, laddove l'art. 2289, comma 2, c.c. menziona la "situazione patrimoniale della società"; di qui la tesi dei ricorrenti secondo cui l'unico criterio valutativo utilizzabile per la liquidazione della quota sarebbe quello patrimoniale;

v) la Cassazione rigetta il ricorso ritenendo di non discostarsi dal proprio consolidato orientamento e conferma integralmente la sentenza impugnata.

La sintetica, ma esaustiva motivazione del provvedimento consente di enucleare due distinte, benché connesse, questioni di diritto: a) se la "situazione patrimoniale" finalizzata alla valutazione della quota a cui fa riferimento l'art. 2289 debba tenere conto anche dell'avviamento; b) come, in presenza di un valore di avviamento, debba giungersi alla valutazione della somma di denaro che rappresenti il valore della quota del socio uscente o deceduto.

2. *L'avviamento nel nostro diritto societario e contabile.* — L'espressione "avviamento" indica, è ben noto, *l'attitudine dell'azienda a conseguire profitti* (1). La dottrina aziendalistica, seguita dai giuscommercianti, distingue tradizionalmente tra avviamento oggettivo e soggettivo: il primo riconducibile a fattori intrinseci al complesso aziendale indifferenti all'eventuale circolazione dell'azienda (esemplificativamente posizione dei locali, titolarità o licenza di un marchio o di un brevetto); il secondo ricollegabile al nome, alla storia, alle capacità dell'imprenditore o degli amministratori: elementi entrambi determinanti per la creazione, il consolidamento e l'accrescimento del portafoglio clienti (2).

In linea generale, l'avviamento è destinato a rimanere inespresso in contabilità fino al trasferimento dell'azienda, nel quale il maggior valore della stessa rispetto alla sommatoria dei valori dei singoli cespiti è espresso nella frazione del corrispettivo versato dall'acquirente a tale titolo. *L'avviamento viene annoverato tra i beni immateriali*, il cui valore, se acquisito a titolo oneroso (art. 2426, n. 6 c.c.), è iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale della società acquirente, previo consenso del collegio sindacale, con obbligo di ammortamento "secondo la sua vita utile" ovvero, in casi eccezionali in cui non è possibile stimare tale periodo con esiti attendibili, in un lasso temporale non superiore a dieci anni, con adeguata motivazione della scelta sulla durata dell'ammortamento in sede di

nota integrativa: artt. 2424, B) I — 5); 2426, n. 6) e 2427, n. 3-bis) (3).

Fin dall'impianto originario del codice del 1942 le regole sulla contabilizzazione dell'avviamento sono formulate in senso restrittivo: il previgente art. 2427 — come l'attuale art. 2426, n. 6 — nel disciplinare l'iscrizione dell'avviamento solo se acquisito a titolo oneroso con la prescrizione di un periodo massimo di ammortamento aveva la *ratio* di consentire alla società di ammortizzare in un numero limitato di esercizi l'onere sostenuto per l'acquisto di un'azienda o di un ramo, onere non bilanciato dal valore dei singoli beni aziendali iscritti all'attivo (4).

Più in generale, in coerenza con la funzione del bilancio di determinazione del risultato dell'esercizio e non di quantificazione del valore aziendale, la dottrina e i principi contabili hanno costantemente affermato il principio della iscrivibilità all'attivo di beni o entità immateriali solo a fronte di un costo di acquisizione, negando invece la possibilità di attribuire rilevanza alle potenzialità reddituali dell'impresa, per quanto significative (5); nel sistema dei bilanci ancorati ai principi contabili nazionali, come in quelli da redigersi secondo i principi **IAS/IFRS** (6), tale impostazione mantiene pieno vigore, sicché i bilanci d'esercizio non possono dare evidenza dell'avviamento interno o autogenerato. Di qui il corollario la quantificazione di tale valore non può trovare alcun conforto nei bilanci d'esercizio, ma richiede una valutazione *ad hoc*.

Il termine “avviamento” non figura invece tra le norme in materia di società di persone o capitali che prescrivono la redazione di bilanci straordinari (7), o meglio la valutazione del patrimonio sociale per fini diversi dalla redazione del progetto di bilancio d'esercizio; il legislatore utilizza formule molteplici e con significati distinti. L'art. 2289 prevede “il diritto [del socio uscente o dei suoi eredi] soltanto ad una somma di denaro che rappresenta il valore della quota” da determinarsi “in base alla situazione patrimoniale delle società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”. L'art. 2437-ter, primo comma, sul recesso dell'azionista (richiamato dall'art. 2355-bis in punto di limiti alla circolazione azionaria) indica come parametro legale le “*prospettive reddituali*”, nonché l’“*eventuale valore di mercato delle azioni*” [non quotate], ammettendo altresì che lo statuto preveda criteri diversi “[...] *indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio*”. L'art. 2473, terzo comma, sul recesso del socio di s.r.l. (richiamato dall'art. 2473-bis

sull'esclusione), prevede il rimborso della partecipazione *“in proporzione del patrimonio sociale [...] determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”*. L'art. 2343 — richiamato dall'art. 2501-sexies comma 7 — nonché l'art. 2343-ter sono formulati in termini generici in quanto applicabili a qualsivoglia bene in natura e non dettano criteri specifici di valutazione nell'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento sia un'azienda. L'art. 2441, comma 6, in punto di esclusione o limitazione del diritto di opzione, prevede che il prezzo di emissione delle nuove azioni avvenga *“in base al valore del patrimonio netto”*. L'art. 2446 e 2482-bis impongono agli amministratori di redigere una *“relazione sulla situazione patrimoniale della società”*. Infine, l'art. 2500-ter, secondo comma, in punto di trasformazione di società di persone in società di capitali, prescrive che il capitale della società risultante dalla trasformazione sia determinato *“sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo”*.

In assenza di regole societarie esplicite circa la valutazione dell'avviamento interno ed a fronte della mancanza di un significato univoco della formula *“situazione patrimoniale”*, dottrina e giurisprudenza, anche grazie alla frequentazione ed al supporto della letteratura aziendalistica, hanno individuato le ipotesi in cui la valutazione dell'avviamento è doverosa. In questa prospettiva la consolidata interpretazione dell'art. 2289 sulla liquidazione della quota spettante all'ex-socio di società di persone o ai suoi eredi reputa inderogabile la valorizzazione dell'avviamento interno (8). L'ordinanza in commento è conforme a tale orientamento, il cui presupposto si fonda sulla lettura della situazione patrimoniale prescritta dall'art. 2289 come valutazione di un'azienda in attività e non già di un “mero compendio statico — e tendenzialmente disaggregato — di beni” (9). Si tratta, dunque, di una valutazione inevitabilmente proiettata sul futuro, atteso che la produttività dell'impresa è concetto necessariamente dinamico.

3. *Bilancio straordinario e capacità reddituale dell'impresa.* — La motivazione dell'ordinanza è apprezzabile anche sotto l'aspetto metodologico in quanto la S.C. argomenta l'opportunità che la somma di denaro spettante al socio uscente o ai suoi eredi sia quantificata tramite un bilancio straordinario (10). La precisazione è coerente con l'esigenza di stimare una voce che come detto di norma non figura nel bilancio d'esercizio e integra una soluzione più raffinata rispetto a quella accolta in alcuni precedenti giurisprudenziali in cui la

valorizzazione dell'avviamento era stata effettuata dal giudice sulla base di elementi presuntivi (11).

La Cassazione rimarca l'inadeguatezza di un approccio puramente patrimoniale ai fini della determinazione del valore attuale della quota del socio uscente; piuttosto il valore netto del patrimonio sociale deve essere quantificato secondo le migliori prassi e metodologie utilizzate nelle valutazioni d'azienda. La situazione patrimoniale richiamata dall'art. 2289 non è quindi soggetta alla disciplina di bilancio — la cui funzione è affatto distinta: determinare il reddito dell'esercizio e gli utili distribuibili (come simmetricamente le perdite) — ma su criteri finalizzati a determinare (12) l'effettivo valore dell'impresa, il quale si fonda non solo sulla consistenza patrimoniale, ma soprattutto sulle prospettive reddituali e sui flussi (ragionevolmente) attesi (13), anche perché il legislatore, al terzo comma dell'art. 2289, prescrive di tenere conto degli effetti (segnatamente degli utili e delle perdite) delle operazioni in corso nel giorno in cui si verifica lo scioglimento in tal modo introducendo una visuale prospettica tendenzialmente estranea alla disciplina del bilancio d'esercizio (14).

Del resto la più attenta dottrina giuridica sull'azienda ha da tempo valorizzato la sua idoneità a produrre frutti civili (art. 820, ultimo comma) in termini di reddito, utili e flussi finanziari (15), e nella prassi degli affari la determinazione del valore di un'azienda ai fini della vendita o del conferimento (16) (con le eccezioni delle holding pure e delle imprese immobiliari) è operata essenzialmente sulla base dei flussi, coefficienti o moltiplicatori da applicarsi ai ricavi e/o al numero di clienti o a ulteriori fattori a seconda del mercato di riferimento, secondo criteri influenzati dalla redditività più che dalla consistenza patrimoniale, in armonia con una linea di tendenza oramai recepita dal diritto positivo nella disciplina del bilancio d'esercizio con la generalizzazione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario (art. 2425-ter (17)), come nel diritto dell'impresa in crisi, i cui indici rivelatori sono individuati, *inter alia*, nella “*inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*” [artt. 2, lett. a), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14] e nella “*(in)sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare*” (art. 13, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Note:

- (1) In argomento v. già Sraffa, *La locazione di un negozio e l'avviamento*, in *Studi di diritto commerciale*, Firenze, Cammelli, 1907, 117 ss., e Vivante, *La proprietà commerciale della clientela*, in *Foro it.*, 1930, I, 263; sotto il vigente codice, Auletta, voce "Avviamento", in *Enc. dir.*, IV, Milano, Giuffrè, 1959, IV, 630; Casanova, *Impresa e azienda*, in *Trattato Vassalli*, X, 1, Torino, Utet, 1974, 326 ss.; Sasso, *Avviamento d'impresa*, in *Digesto disc. priv. sez. comm.*, II, Torino, Utet, 1987, 56 ss. Per una ricostruzione del concetto di avviamento nell'evoluzione del pensiero economico-aziendale v. Martini, *Interpretazione del concetto di avviamento: analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Milano, Giuffrè, 1996, 16; Guatri, *L'avviamento d'impresa. Un modello quantitativo per l'analisi e la misurazione del fenomeno*, Milano, Giuffrè, 1957; Borrè, *L'avviamento in aziende con carenze di reddito*, Milano, Giuffrè, 2008, 2 ss.; Capaldo, *L'azienda. Centro di produzione*, Milano, Giuffrè, 2013, 364 ss.
- (2) Cass., sez. I, 2 agosto 1995, n. 8470, ha definito l'avviamento in termini di "capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono".
- (3) La norma prescrive che la nota integrativa indichi la misura delle riduzioni di valori applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali esplicitando il contributo dello stesse alla "futura produzione di risultati economici".
- (4) Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, Cedam, 1965, 46 s., evidenziava la intrinseca irragionevolezza economica dell'ammortamento dell'avviamento in un periodo temporale circoscritto, in quanto l'avviamento, a differenza dalle concessioni o dei brevetti, tendenzialmente cresce e non è destinato a venire meno improvvisamente. Il trattamento contabile dell'avviamento veniva quindi ricostruito come coerente con la finalità del bilancio di rappresentare il reddito o il risultato dell'esercizio "consumabile" dagli azionisti.
- (5) Zappa, *Il reddito di impresa*, Milano, Giuffrè, 1939, 81, 578 ss.; Colombo, *Il bilancio d'esercizio - Strutture e valutazioni*, Torino, Utet, 1987, 125 ss.; Id., *Il bilancio di esercizio*, (nt. 4), 45 ss.; v. inoltre Privitera, *Origine ed evoluzione del pensiero ragionieristico*, Milano, Giuffrè, 2003, 413 ss. Nella prospettiva della formazione del capitale, v. Portale, *I conferimenti in natura atipici nella S.p.A. Profili critici*, Milano, Giuffrè, 1974.
- (6) In un'ampia prospettiva, Strampelli, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori. L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, Giappichelli, 2009.

(7) In generale Portale, I bilanci straordinari delle società per azioni, in Riv. soc., 1978, 305; Caratozzolo, I bilanci straordinari², Milano, Giuffrè, 2009; Racugno, I bilanci straordinari, in Mambriani-Racugno, Bilancio e libri sociali. Gruppi di società, in Società di capitali, diretto da Rordorf, Milano, Giuffrè, 2019, 207 ss.; Id., L'ordinamento contabile delle imprese, in Trattato Buonocore, I, 5, Torino, 2002, Giappichelli, 142 ss. La dottrina ha manifestato forti perplessità sulla configurabilità di una categoria omogenea di bilanci straordinari: Paciello, La nozione di bilanci straordinari per il giurista, in Montagnani, a cura di, I bilanci straordinari, Milano, Giuffrè, 2013 15 ss.; De Angelis, I bilanci, ivi, 40; Paciello-Potito, Bilanci straordinari, Profili economico aziendali e giuridici, Torino, Giappichelli, 2013, 15 ss.

(8) V. Costi-Di Chio, Società in generale-Società di persone-Associazione in partecipazione³, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino, Utet, 1991, 713 ss. (ove ampi richiami alla giurisprudenza pronunziatasi tra gli anni '50 e gli anni '80 del secolo passato); Rivolta, Avviamento dell'azienda sociale e liquidazione della quota nelle società di persone, in Riv. dir. comm., 1966, I, 109; Ghidini, Le società personali, Padova, Cedam, 1972, 603 s.; Ferri, Le società², in Trattato Vassalli, X, t. terzo, Torino, 1985, 297; Cagnasso, La società semplice, in Trattato Sacco, Torino, 1998, 225; G.F. Campobasso, Diritto commerciale.2. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Torino, Utet, 2008, 116. In giurisprudenza, tra le più recenti, Cass., 18 marzo 2015, n. 5449; Cass., 3 settembre 2009, n. 19132; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036 (richiamate in motivazione); Cass., 14 marzo 2001, n. 3671; Cass., 4 settembre 1999, n. 9392; Cass., 11 febbraio 1998, n. 1403; Cass., 2 agosto 1995, n. 8470; Cass., 10 luglio 1993, n. 7595 (seppur a contrario: “Va escluso il valore di avviamento nel liquidare la quota al socio recedente quando subito dopo il recesso la società di persone cessi in concreto l'attività e ciascuno dei due soci ne intraprenda singolarmente una analoga”); Cass., 6 aprile 1992, n. 4210; Trib. Vercelli, 19 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 489; Trib. Milano, 24 gennaio 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 658; Pret. Catania, 22 agosto 1980, in questa Rivista, 1981, II, 642.

(9) Può annotarsi che le norme sul recesso nelle società di capitali (artt. 2437 ss. e 2473) e sull'esclusione statutaria nella s.r.l. (art. 2473-bis) introdotte nel 2003 (sulla disciplina previgente v. Galletti, Il recesso nelle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2000, 395 ss.) hanno ricalcato la medesima impostazione, seppur, come detto, senza esplicitare la rilevanza dell'avviamento. Tuttavia il significato delle diverse formule utilizzate dal legislatore — ovvero il richiamo alle prospettive

reddituale e al valore di mercato — sono state lette in modo coerente con l'interpretazione consolidata sull'art. 2289.

(10) In tal senso Di Sabato, *Manuale delle società*³, Torino, Utet, 1990, 155 s.

(11) Esemplicativamente Cass., 6 aprile 1992, n. 4210, pronunziatasi su una controversia in cui il giudice di merito aveva stimato — con un procedimento qualificato come presuntivo — l'avviamento sulla base dell'ultimo reddito risultante dalla dichiarazione fiscale.

(12) Cfr. Colombo, (nt. 5), 114.

(13) La precondizione della sussistenza e del consolidamento dell'avviamento è il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai fini della creazione e della costante vigilanza sulla persistenza delle condizioni di equilibrio aziendale. In questa prospettiva, v. Nieddu Arrica, *I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori*, Torino, Giappichelli, 2016, 13 ss.

(14) Cottino, *Diritto commerciale*, Padova, Cedam, I, 2, 1991, 234 ritiene necessaria la redazione di un bilancio straordinario “che sconti cioè dinamicamente la possibile evoluzione delle situazioni non chiuse al momento dello scioglimento”; sulla stessa linea di pensiero, Cagnasso, *La società semplice* (nt.8), 225, definisce la situazione patrimoniale prescritta dall'art. 2289 come un “bilancio aperto”.

(15) In tal senso già Ferrara jr., *La teoria giuridica dell'azienda. Natura giuridica dell'azienda-La protezione dell'azienda-La circolazione dell'azienda*, Milano, Giuffrè, 1982, ristampa della seconda edizione del 1948, 110 ss.; Colombo, *L'azienda e il suo trasferimento*, in Caselli-Colombo-Corapi-Libertini-Mastragostino-Minervini-Ottaviano, in *L'azienda e il mercato*, in *Trattato Galgano*, III, Padova, Cedam, 1979, 26 ss.; Martorano, *L'azienda*, in *Trattato Buonocore*, diretto da Costi, Torino, Giappichelli, 2010, 39 ss. Ferri jr., *Garanzia patrimoniale e disciplina dell'impresa in crisi*, in *Aa. Vv., Diritto fallimentare. [Manuale breve]*, Milano, Giuffrè, 2013, 57 e 65, mette in evidenza come il patrimonio dell'impresa sia nel contempo oggetto di gestione produttiva e strumento di garanzia dei creditori, con la peculiarità che i valori futuri prodotti dall'impresa acquistano un rilievo maggiore rispetto ai beni attualmente ricompresi nel patrimonio.

(16) Guatri-Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, Egea, 2005, 473 ss..

(17) In luogo di molti v. Racugno, Il rendiconto finanziario secondo le nuove norme sul bilancio d'esercizio con una postilla sui flussi finanziari dei derivati, in questa Rivista, 2016, I, 270.